

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLE VALUTAZIONI

SAFS ICPAL

Art. 1 - ESAMI E ALTRE MODALITÀ DI VERIFICA DEL PROFITTO

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa prevista dal corso di studio sono acquisiti dallo studente con il superamento della relativa prova di verifica di profitto che deve essere sostenuta al termine del relativo corso. La verifica è sempre individuale e può consistere in un esame di profitto o in altre tipologie di verifica (tesine, colloqui, relazioni, test, ecc.). L'esame di profitto può consistere in una o più prove scritte, orali o pratiche. Per le prove di esame, la valutazione è espressa mediante una votazione in trentesimi con eventuale lode. Il punteggio minimo per il superamento della prova è diciotto trentesimi.

2. Ai fini del calcolo delle medie aritmetica e ponderata e, conseguentemente, del voto finale di laurea, i voti pari a trenta e lode avranno un peso uguale a 30.

Le eventuali lodi potranno essere tenute in considerazione dalla Commissione di laurea ai fini dell'attribuzione del voto finale.

3. Gli insegnamenti integrati da più moduli e/o tenuti da più docenti, danno luogo ad un'unica valutazione finale.

Ai fini della determinazione del voto complessivo di insegnamenti articolati in più moduli distinti, le valutazioni di trenta e lode riportate nelle prove di esame parziali afferenti a singoli moduli avranno un peso specifico (rapportato al numero dei crediti corrispondenti) pari a 31. Il voto finale dell'insegnamento sarà ottenuto approssimando all'unità il punteggio ponderato per eccesso o per difetto.

4. Le prove di esame potranno essere sostenute nell'arco delle sessioni previste dal Regolamento comune delle Scuole di Alta Formazione e Studio.

Nel corso dell'anno accademico sono stabilite tre sessioni di esami:

1) dal 1° al 28 (o 29) febbraio

2) dal 15 giugno al 31 luglio

3) dal 1° settembre al 15 ottobre

Eventuali modifiche, anticipazioni o posticipazioni delle date delle prove di esame rispetto ai periodi suindicati potranno essere autorizzate, per esigenze didattiche ed organizzative, dalla Direzione della SAF.

La prova di esame potrà essere sostenuta al termine del corso esclusivamente dagli Studenti che abbiano frequentato almeno l'85% delle ore previste per lo specifico insegnamento o modulo.

5. Per l'ammissione alle prove di esame dei singoli moduli, le precisazioni di cui al precedente comma del presente articolo devono intendersi come riferite a ciascun modulo individualmente considerato. Qualora l'insegnamento si componga di più moduli distinti tra loro, saranno considerati frequentanti gli studenti che siano stati presenti ad almeno l'85% delle ore di ogni modulo didattico.

6. Nel caso di insufficienza in un esame afferente ad una materia di insegnamento teorico, pari ad un voto inferiore a diciotto, lo studente potrà ripetere la prova nelle sessioni di esame successive, entro comunque

la prima sessione del successivo anno accademico pena la mancata ammissione all'anno di corso successivo. L'insufficienza nella prova di appello determina l'esclusione dal corso.

Il mancato superamento di uno degli esami afferenti alle attività pratiche di restauro determina l'automatica esclusione dal corso (art. 11 Regolamento comune).

È in ogni caso rimessa alla Direzione della Scuola e al Consiglio Didattico la possibilità di decidere sui singoli casi, di ordine straordinario, valutando l'ammissione dello studente al successivo anno di corso.

7. Gli esami e le altre forme di verifica del profitto sono svolte da apposite commissioni composte da non meno di due membri e presiedute, di norma, dal titolare/responsabile della relativa attività formativa.

Art. 2 - LABORATORI DI RESTAURO

1. Con specifico riferimento ai moduli afferenti ai laboratori di restauro (insegnamento REST 01), il voto finale di ciascun modulo sarà espresso dal docente responsabile tenendo conto dell'intera attività svolta dallo Studente durante il corso.

2. A discrezione del docente, potrà essere, ove lo reputi necessario, predisposta una prova conclusiva al termine di ogni modulo.

3. È in ogni caso prevista la verbalizzazione delle valutazioni finali dei singoli moduli. Per il calcolo del voto finale complessivo dell'insegnamento REST 01 previsto per ciascun anno di corso, si fa riferimento al comma 3 art. precedente.

Art. 3 - VOTO DI LAUREA

1. Lo svolgimento della prova finale è disciplinato dall'art. 13 del Regolamento comune delle Scuole di Alta Formazione e Studio.

2. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. La proposta di lode spetta al Presidente della commissione. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Lo svolgimento della prova finale e la proclamazione del risultato finale sono pubblici.

3. La commissione di laurea è nominata con decreto del Direttore dell'Istituto nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento comune e dalla normativa vigente.

4. Il voto di laurea risulta dalla somma dei seguenti punteggi:

a) punteggio base, attribuito allo studente a seguito della trasformazione in centodecimi della media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto (escluse le idoneità e i crediti liberi);

b) punteggio attribuito dalla Commissione in sede di prova finale per la valutazione della qualità dell'elaborato, dell'intervento pratico laboratoriale e della discussione finale, fino ad un massimo di 8 punti.

La Commissione stabilisce se attribuire un punteggio per le lodi acquisite durante la carriera universitaria.